



*Direzione Contrattazione 1  
UO Settori conoscenza*

All'ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca  
Ambientale  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 ROMA

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

*Risposta a nota n. 24 AGP GIU/Ris del 28/09/2018  
Prot. ARAN E. n. 0016443/2018 del 18/10/2018*

Oggetto: computabilità del congedo parentale non retribuito ai fini della progressione di fascia stipendiale di cui all'art. 4 - sezione seconda - del CCNL dirigenza Area VII - biennio 1996/1997.

In riferimento alla nota a margine indicata, codesto Istituto chiede se i periodi di congedo parentale non retribuito siano computabili ai fini del perfezionamento del periodo utile alla progressione di fascia stipendiale di cui all'art. 4 - del CCNL dirigenza Area VII - sezione seconda - biennio 1996/1997.

Premettendo che la problematica oggetto del quesito attiene anche agli effetti applicativi delle disposizioni di legge in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d. lgs. n. 151/2001) che esulano dalle competenze attribuite alla scrivente Agenzia, con riguardo alla clausola contrattuale in esame, si rileva quanto segue.

L'art. 4 in parola disciplina l'attribuzione del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali ai ricercatori e ai tecnologi, come previste dalla tabella B allegata allo stesso CCNL, prevedendo, tra l'altro, che il passaggio di fascia stipendiale da quella in godimento a quella immediatamente superiore possa essere acquisito con le seguenti modalità:

- al termine dei periodi di permanenza, correlati all'anzianità, previsti per ciascuna fascia di cui alla medesima tabella B;
- sulla base dell'accertamento positivo da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato che consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati.

Preso atto che per l'attribuzione della posizione stipendiale immediatamente successiva occorre il perfezionamento di entrambi i requisiti, si osserva che nell'ambito delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, l'art. 34 del d. lgs. n. 151/2001 prevede al comma 5 che *"i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,..."*.

Il chiaro tenore letterale della suddetta previsione fa ritenere che la fruizione del congedo parentale di cui all'art. 32 del d. lgs. n. 151/2001 concorra, nel caso di specie, alla maturazione dell'anzianità di permanenza della singola fascia retributiva.

In ragione di quanto precede e alla luce, oltretutto, del principio consolidato di non discriminazione in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, si è indotti ad escludere che la nota interpretativa resa dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15/1/2013, richiamata da codesto Ateneo, possa essere adottata in ambiti diversi dall'istituto del congedo straordinario ex art. 42, commi 5 e ss. del d. lgs. n. 151/2001 a cui la stessa si riferisce.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE**  
Pierluigi Mastrogiuseppe  
